Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV Roma — Giovedì, 17 luglio 1924 **Numero 167**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1113.**

REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. **1109.**

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Ricovero di mendicità Sgaroni Odoardo e Clarice », in Città Sant'Angelo.

N. 1109. R. decreto 15 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'opera pia « Ricovero di mendicità Sgaroni Odoardo e Clarice », con sede nel comune di Città Sant'Angelo, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Città Sant'Angelo, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1114.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1105.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle tramvie di Tivoli.

N. 1105. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato per il quinquennio 1919-23 lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle tramvie di Tivoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione 1115.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1106.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale della tramvia Lana-Merano.

N. 1106. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-23, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della tramvia Lana-Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.

REGIO DECRETO 10 aprile 1924.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Palermo, approvato con R. decreto 20 dicembre 1903;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, col quale si apportano modificazioni ai corsi d'acqua iscritti nel ricordato elenco principale, ai numeri 57, 139, 141, 142, 144, 145 e 146, rispettivamente sotto la denominazione di Rio Secco, Vallone Casteldaccia, Fiume Figarazzi di Scanzano e Vallone Lupo, Vallone dell'Arcera, Vallone Acqua di Maso, Marvallo e Zolla del Prato, Vallone del Pomo, e Vallone di Raffi, e si provvede alla iscrizione fra le acque pubbliche dei corsi d'acqua denominati Vallone Carrubba e Fontana Grande e Fuscia omessi nell'elenco principale anzidetto;

Visti gli atti della compiuta istruttoria eseguita con le modalità prescritte dal R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e dal relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione vennero presentati 9 ricorsi;

Che in ordine ai primi sette ricorsi, i quali si riferiscono tutti al Rio Secco, i motivi addotti dai ricorrenti per sostenere la proprietà privata delle acque non hanno alcuna consistenza giuridica, essendo risaputo che non vale ad infirmare la demanialità delle sorgenti aventi i caratteri di acqua pubblica, l'apporre l'uso antico per irrigazione o per forza motrice, ovvero la circostanza che la sorgente o il canale adduttore si trovi in proprietà privata, mentre, d'altro canto, la dichiarazione di demanialità delle acque non pregiudica gli usi su di esse esistenti, ove siano riconosciuti legittimi;

Che per siffatti motivi sono da respingere i ricorsi relativi alle sorgenti del Rio Secco, e cioè quelli:

del sig. Leonardo Cipolla Signorino relativo alla sorgente minore detta di Arvile o Sette Canali;

del sig. avv. Rigoberto Borgese fu Sante ed altri, relativo alle sorgenti del gruppo Mantonica e in particolare alla sorgente del Fico;

del signor Vincenzo Allegra fu Saverio ed altri, relativo al gruppo di sorgenti scaturenti in località Pietà;

del sacerdote Antonino Lunetta di Filippo ed altri relativo alle sorgenti Mammana, Rampolla e Valenza sgorganti nella contrada Pietà;

del sig. Gaetano Rampolla ed altri relativo alle sorgenti Sportello e Capicelli, Gorgo e S. Domenico sgorganti in contrada S. Croce;

del signor Salvatore Carini fu Francesco ed altri relativo alle sorgenti Sportello, Vanella, Rossitelli e Cristodero ed altre minori sgorganti nella contrada Mantonica;

del signor barone Giovanni Gagliardi fu Gaetano ed altri relativo alla sorgente Sportello;

Considerato che non merita del pari accoglimento il reclamo del comune di Palazzo Adriano inteso ad ottenere la cancellazione delle sorgenti di Fontana Grande e di Fuscia, perchè sgorganti in terreno di demanio comunale, giacchè tale circostanza non toglie alle acque di quelle sorgenti il loro carattere di demanialità, posto che le acque stesse azionano diversi molini e che, ad eccezione di due polle captate per uso potabile, confluiscono nel corso d'acqua Sosio, al quale conferiscono un notevole contributo, e pertanto è da respingere la opposizione del comune di Palazzo Adriano;

Considerato, per quanto riguarda il ricorso a firma del sig. Salvatore Ferruzza ed altri, che con esso si impugna la demanialità dei corsi d'acqua, ma si afferma che le sorgenti S. Croce, Pietà e Mantonica non scolano nel Rio Secco sibbene nei Valloni S. Croce e Scalone e che invece nel Rio Secco si versano le acque delle sorgenti Cilio, Sorgitore, Pietra e Sambuco, che non sono menzionate nell'elenco suppletivo;

Considerato che se topograficamente è esatta l'affermazione che le sorgenti S. Croce, Pietà e Mantonica vanno a finire, dopo la irrigazione, nel canale dei molini, il quale attraversa effettivamente il vallone Scalone, non viene tale stato di fatto a mutare la sostanza delle cose, perchè le acque di cui si tratta dopo aver attraversato il vallone Scalone vanno a versarsi pur sempre nel Rio Secco;

Considerato, in ordine alle sorgenti Cilio, Sorgitore, Pietra e Sambuco, le quali vanno a finire nel torrente Scalone nel tratto a monte di quello dichiarato pubblico con l'elenco principale, che dovrà provvedersi alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche mediante apposito elenco suppletivo e relativa istruttoria;

Considerato infine che oltre i suddetti nove ricorsi vennero presentati tre documenti, non accompagnati da alcun reclamo, i quali non hanno influenza di sorta nei riguardi dell'esaminato elenco suppletivo perchè non offrono alcun valore probatorio circa la natura privata delle acque, e pertanto non sono da prendersi in considerazione;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che resta incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

N. B. — Nella colonna 2 l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
57	Rio Secco inf. n. 52	Fichera	Polizzi	Dallo sbocco alle origini compresi i gruppi di sorgenti S. Croce, Pietà, Mantonica e minori, i canali che le allacciano ed il canale dei Mulini che le raccoglie e ve le adduce.
139	Vallone Casteldaccio	Tirreno	S. Flavia, Casteldaccia, Bagheria	Tutto il suo corso.
141	Fiume di Figarazzi, di Scanzano e Vallone Lupo	Id.	Bagheria, Misilmeri, Palermo, Marineo, Monreale	Id.
142	Vallone dell'Arcera inf. n. 141	Scanzano, Ficarazzi	Palermo	Id.
144	Vallone Acqua di Maso, Marvallo e Zolla del Prato inf. n. 141	Id.	Palermo, S. Cristina Gela, Piana dei Greci	Id.
145	Vallone del Pomo inf. n. 144	Acqua di Maso	Palermo	Id.
146	Vallone di Raffi inf. n. 141	Ficarazzi	Id.	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse.
233 *bis*	Vallone Carrubba inf. n. 231	Corleone	Corleone	Id.
275 *bis*	Fontana Grande e Fuscia inf. n. 255.	Sosio	Palazzo Adriano	Dallo sbocco alle sue sorgive, queste incluse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici
CARNAZZA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 giugno 1924.
Nomina del Commissario straordinario per il comune di Cosio d'Arroscia (Imperia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che nomina un Commissario straordinario per il comune di Cosio d'Arroscia, in provincia di Imperia.

MAESTA',

Con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, vennero raggruppati nell'unico comune di Cosio d'Arroscia i comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica e Montegrosso Pian Latte, con effetto dal 5 febbraio 1924. Non essendo stato però possibile, per ragioni di varia indole, indire senz'altro le elezioni per la formazione del nuovo Consiglio comunale, la gestione del nuovo Ente è stata provvisoriamente affidata ad un Commissario prefettizio.

Perdurando tuttora i motivi che hanno impedito la nomina della nuova rappresentanza elettiva ed urgendo risolvere molteplici questioni derivanti dalla fusione degli accennati Comuni, appare indispensabile conferire allo straordinario amministratore adeguati poteri. Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede alla conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Giuseppe Fontana è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del comune di Cosio d'Arroscia, in provincia di Imperia, fino all'insediamento del Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 2.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1924.
Regolamento sulle ricerche ed utilizzazione delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, che reca provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 524;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, che porta modificazioni alla legge 3 dicembre 1922, n. 1636, sulla ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udita la Commissione per le sostanze radioattive;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, e del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, sulla ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive composto di n. 7 articoli e di 3 allegati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Regolamento per l'applicazione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, sulla ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive.

Art. 1.

Chiunque sia o venga in possesso, a qualsiasi titolo, di sostanze e di preparati radioattivi, salva l'eccezione prevista nell'art. 10 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, dovrà fare denuncia delle quantità e qualità possedute al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili), entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o dal giorno in cui venga in possesso delle sostanze o preparati predetti.

Art. 2.

Le denuncie, redatte in regolare carta da bollo, dovranno essere accompagnate da una dettagliata descrizione delle quantità e qualità possedute, da formularsi sulle traccie del questionario annesso al presente regolamento (allegato *A*), e dovranno contenere la domanda per la prima misura e il campionamento prescritti dall'art. 14 della legge predetta.

La Commissione per le sostanze radioattive, di cui all'art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, esaminata la denuncia e la domanda, deciderà, in base agli elementi forniti con la denuncia, circa l'obbligatorietà della prima misura e del campionamento di cui al comma precedente.

Art. 3.

Le successive misure e i successivi campionamenti obbligatori delle sostanze e dei preparati radioattivi saranno eseguiti, ogni due anni dall'Ufficio per le sostanze radioattive, che ha la sua sede presso l'Istituto di fisica della Regia università di Roma.

A cura dell'ufficio stesso sarà determinata, ogni biennio, l'epoca della taratura e ne sarà data comunicazione al possessore con un preavviso di almeno un mese.

Art. 4.

L'ufficio per le sostanze radioattive, nel dare il preavviso di cui all'articolo precedente, provvederà anche all'invio di un involucro adatto facilmente suggellabile, nel quale sarà rinchiusa la sostanza od il preparato da trasmettersi, a cura ed a spese del possessore, col mezzo più sicuro, all'ufficio medesimo.

L'ufficio provvederà alle misure senza rompere i suggelli apposti dal mittente e vi apporrà un proprio suggello dopo di aver eseguita l'operazione.

Art. 5.

Il possessore trasmetterà, assieme al preparato, una dichiarazione scritta (allegato *B*), dalla quale dovrà risultare che il preparato stesso è stato assicurato contro ogni rischio presso una società di assicurazione.

Dall'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione e della chiusura dell'involucro suggellato, di cui all'art. 4, possono essere dispensati i possessori di preparati che intendano portarli personalmente. In tal caso, essi potranno assistere alle operazioni di taratura, previ accordi con la Direzione dell'ufficio per le sostanze radioattive.

Compiute le operazioni, l'ufficio rilascerà al possessore un certificato con i risultati della misura e con la data della medesima. Detto certificato dovrà essere esibito in qualunque momento.

Art. 6.

Le spese per l'assicurazione contro i rischi sono a carico del possessore, il quale deve, inoltre, corrispondere all'amministrazione uno speciale diritto di taratura, da determinarsi in base all'unita tariffa (allegato *C*) e da pagarsi, prima di ritirare il preparato o la sostanza radioattiva, all'ufficio del Radio.

L'ufficio predetto verserà, trimestralmente, l'importo delle somme incassate nella Regia tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata. L'ufficio stesso provvederà all'invio delle quietanze di tesoreria al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Presso l'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili e presso l'ufficio per le sostanze radioattive saranno tenuti:

a) un registro delle domande e delle concessioni d'uso dei preparati radioattivi di proprietà dello Stato, deliberate, su proposta della Commissione per le sostanze radioattive;

b) un registro delle tarature effettuate sui preparati radioattivi in uso;

c) un registro delle determinazioni sui campioni di materiali contenenti sostanze radioattive;

d) un registro per i ricuperi e le utilizzazioni dei preparati a base di radio.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

ALLEGATO *A* (Art. 2).

QUESTIONARIO.

A) - Se trattasi di preparati, rispondere alle seguenti domande:

a) quale è la natura del preparato radioattivo posseduto? (specificare quale elemento radioattivo, e la base del preparato);

b) quale è il suo stato? (dire se è allo stato solido o di soluzione, se conservato in tubetti o in astucci o distribuito in placche, e indicare le dimensioni e la natura dell'involucro);

c) quale è la presunta attività del preparato? (indicare eventualmente, come, dove, quando e da chi è stato misurato);

d) il preparato è già in equilibrio, cioè ermeticamente chiuso da più di quattro settimane;

e) quale è l'uso attuale cui è destinato;

f) da dove proviene il preparato.

B) - Se trattasi di sostanze allo stato naturale rispondere alle seguenti domande:

a) la sostanza radioattiva è un minerale contenente radio? (la denuncia deve essere fatta se il minerale può considerarsi di uranio e se la quantità è superiore ad un kg);

b) la sostanza radioattiva è un minerale di torio? (debbono venire denunciate sole le quantità superiori a 10 chilogrammi);

c) da quale località proviene la sostanza naturale.

Per le roccie, acque e gas allo stato naturale di accertata radioattività, dare, possibilmente, l'indicazione quantitativa dell'attività ed, inoltre, della quantità presuntiva delle roccie, acque e gas stessi.

N.B. — Nel caso di denuncia, tanto di preparati quanto di sostanze naturali, indicare chi sia il proprietario od a chi spetti il diritto di disporne.

ALLEGATO *B*. (Art. 5.)

MODULO per la dichiarazione che il possessore deve completare e trasmettere all'Ufficio per le sostanze radioattive assieme al preparato ai termini del primo comma dell'art. 5 del regolamento.

Io sottoscritto dichiaro di avere assicurato contro ogni rischio il preparato (o la sostanza radioattiva) inviato, per la misura ed il campionamento all'Ufficio per le sostanze radioattive, presso la società di assicurazione......

ALLEGATO *C*.

TABELLA DELLE TARIFFE PER LE TARATURE.

(Art. 6 del regolamento).

N. 1 - Per determinazioni di radioattività su composti puri o quasi puri:

Da 0 a 3 milligr di radio elemento	L.	50
» 3 a 4 » » »	»	60
» 4 a 5 » » »	»	80
» 5 a 10 » » »	»	100
» 10 a 20 » » »	»	120
» 20 a 30 » » »	»	150
» 30 a 40 » » »	»	160
» 40 a 50 » » »	»	180
» 50 a 100 » » »	»	250

N. 2 - Per le determinazioni di radioattività:

a) di preparati minerali o roccie	L.	50
b) su acque radioattive:		
se l'acqua risulta inattiva	»	100
se l'acqua risulta attiva	»	300

Per misure di radioattività di acque o gas, che dovessero essere compiute sul posto, saranno a carico del richiedente, oltre il diritto fisso di cui al n. 2 lettera *b*) della presente tariffa, anche le indennità ed i rimborsi di spese al funzionario incaricato del sopraluogo nella misura doppia di quella allo stesso spettante.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1924.

Applicazione della tariffa militare a favore dei congiunti dei militari morti per causa della guerra, chiamati a visita presso le Commissioni mediche del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Visto l'art. 1, punto 3, del R. decreto 10 settembre 1923, numero 2641;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere sulle linee ferroviarie da essa esercitate, l'applicazione della tariffa militare, con bollo, a favore dei congiunti dei militari e dei cittadini morti per la guerra, e loro assimilati, per i viaggi di andata e ritorno che i medesmi debbono compiere per essere sottoposti a visita presso le Commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Tale facilitazione è applicabile anche sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato, ed è estesa alla persona che deve accompagnare il congiunto da visitare, quando ne sia attestato il bisogno, per motivi di salute, dal medico comunale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 giugno 1924.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ORDINANZA MINISTERIALE 11 luglio 1924.

Importazione nel Regno delle carni dei ruminanti fresche o conservate col freddo provenienti dagli Stati dell'Unione del Sud Africa.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale 6 maggio 1914, pubblicato con Regio decreto 10 maggio 1914, n. 523;

Vedute le ordinanze Ministeriali 1° gennaio 1923, che disciplina nei riguardi sanitari, l'importazione nel Regno degli animali, prodotti ed avanzi animali, e 6 gennaio 1923, che include nel divieto di importazione nel Regno dei ruminanti, delle loro carni fresche e conservate col freddo, ecc. alcuni Stati facenti parte dell'Unione del Sud-Africa;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 19 aprile 1924 che disciplina la importazione nel Regno delle carni congelate dissossate;

Risultando da comunicazioni ufficiali che tutti gli Stati dell'Unione del Sud-Africa sono attualmente immuni dalla peste bovina e da altre malattie infettive del bestiame a carattere largamente diffusivo;

Ordina:

L'importazione nel Regno delle carni dei ruminanti fresche o conservate col freddo provenienti dagli Stati dell'Unione del Sud-Africa è consentita sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 dell'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923 e dell'ordinanza Ministeriale 19 aprile 1924.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 11 luglio 1924.

p. *Il Ministro:* LUTRARIO.

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1924.
Sostituzione di un membro della Commissione di esame per il concorso a posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto in data 4 maggio 1924, col quale veniva nominata la Commissione esaminatrice per il concorso a 20 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;
Constatato che il prof. Rodolfo Bottacchiari, aggregato alla predetta Commissione in qualità di esaminatore per la lingua tedesca, per sopravvenuti impegni del suo ufficio, trovasi impedito di continuare a prestare l'opera sua;

Determina:

In sostituzione del prof. Rodolfo Bottacchiari è aggregato alla Commissione di esame in qualità di esaminatore per la lingua tedesca il barone Luigi Malfatti secondo segretario di Legazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Guastalla, San Giuseppe Vesuviano e Pizzo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Veduto il R. decreto 24 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Guastalla;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Guastalla è prorogato di tre mesi.

Reggio Emilia, addì 11 luglio 1924.

Il Prefetto: FARELLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza municipale, ed il riordinamento dei servizi pubblici;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è prorogato di tre mesi.

Napoli, addì 6 luglio 1924.

Il Prefetto: D'ADAMO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 6 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pizzo;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pizzo è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 10 luglio 1924.

Il Prefetto: PORRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 162

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 57	Belgio	105 75
Londra	101 445	Olanda	8 80
Svizzera	423 75	Pesos oro	17 25
Spagna	309 12	Pesos carta	7 59
Berlino	—	New-York	23 268
Vienna	0 0328	Oro	448 96
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 90
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 21
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 62

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	49.955	30,964	18,991	225,557	213,925
Mesi precedenti	—	743,891	492,109	251,782	555,990	408,570
Somme totali dell'anno in corso	—	793,846	523,073	270,773	781,547	622,495
Anni 1876-1923	10,926	25,339.783	18,244.724	7,095.059	120.995.901	93,687.143
Somme complessive	10,926	26.133.629	18,767.797	7,365.832	121,777.448	94,309,638

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	275.857,872.23	—	275,857,872.23	234,189,025.72	41,668,846,51
Mesi precedenti	600,349,151.45	—	600.349.151.45	453,753,462.64	146,595,688.81
Somme totali dell'anno in corso	876,207,023.68	—	876,207,023.68	687.942,488.36	188,264,535.32
Anni 1876-1923	34,115,349,438.75	1.892,346,664.80	36.007.696 103.55	27.025,557.173.35	8,982.138,930.20
Somme complessive	34,991,556,462.43	1,892,346 664.80	36.883.903,127 23	27,713,499,661.71	9,170,403,465.52

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	1	663	58	605	2,781	2.300
Mesi precedenti	—	1,453	282	1,171	6,331	4,664
Somme totali dell'anno in corso	1	2,116	340	1,776	9,112	6,964
Anni 1915-1923	401	55.695	17.935	37.760	197.567	177,221
Somme complessive	402	57.811	18.275	39 536	206.679	184.185

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	2.585,697.80	—	2,585.697.80	1,795,264.99	790,432.81
Mesi precedenti	5,553,429.58	—	5,553,429.58	3,928,453.41	1,624,976.17
Somme totali dell'anno in corso	8,139,127.38	—	8,139,127.38	5,723,718.40	2,415,408.98
Anni 1915-1923	128,666,606.62	2,626,825.40	131.293,432.02	105,169,316.05	26.124,115.97
Somme complessive	136,805,734 —	2,626,825.40	139,432,559.40	110,893,034.45	28,539,524.95

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo	1,874	1,253	621	2,626	4,990,059.27	2,460	3,997.729.64	992,329.63
Mesi precedenti	25,757	18,946	6,811	4,897	8,981,283.21	5,728	9,455,286.64	474,003.43
Somme totali dell'anno in corso.	27,631	20,199	7,432	7,523	13,971.342.48	8,188	13,453,016.28	518,326.20
Anni 1883-1923	332,369	209,997	122,372	1,689,941	1,145,943,493.29	2,427,791	1,073,188,441.28	72,755,052.01
Somme complessive	360,000	230,196	129,804	1,697,464	1,159,914,835.77	2,435,979	1,086,641,457.56	73,273,378.21

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di marzo	1,894	11.324.817.18
Mesi precedenti	2,455	14,969,554.50
Somme dell'anno in corso	4.349	26,294,371.68
Anni 1876-1923	540 679	1,011,562,135.32
Somme complessive	545,028	1,037,856,507 —

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di marzo	152
Mesi precedenti	462
Somma dell'anno in corso	614
Anni 1909-1923	4,6[illegible]8.932
Somma complessiva	4.689.546

Rimasti in corso N. 174,875.

SOMME
caduto in prescrizione.

	Importo
Mese di marzo	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
Somme complessive	7,018,664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di marzo	7,196	54,300,821.34
Mesi precedenti	11,701	93,184 068.11
Somme dell'anno in corso	18,897	147,484,889.45
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341,876,474.29
Somme complessive	2,003,422	5,489,361,363.74

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.